



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **390**

Prot. n. 12/09/D327

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Art. 1, c. 2 e c. 3bis, della l.p.10 gennaio 1992, n. 2. Qualificazione come calamità pubbliche degli eventi dannosi diffusi sul territorio provinciale connessi con le eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di novembre-dicembre 2008 e inverno 2009 e misure per il ripristino della normalità

Il giorno **27 Febbraio 2009** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER**  
**MARTA DALMASO**  
**MAURO GILMOZZI**  
**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**ALESSANDRO OLIVI**  
**FRANCO PANIZZA**  
**UGO ROSSI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

nei mesi di novembre-dicembre 2008 e inverno 2009, il Trentino è stato investito da una persistente ondata di eccezionali precipitazioni nevose, che ha prodotto gravi danni ai beni, anche produttivi, al territorio e, in qualche caso, pericolo di grave danno alle popolazioni, tanto da indurre le autorità di protezione civile locali a disporre, con proprie ordinanze, l'evacuazione e lo sgombero immediato di immobili gravemente danneggiati o in pericolo, anche adibiti ad abitazione, con conseguente necessità di procurare un alloggio provvisorio alle persone.

Gli interventi indifferibili di ripristino provvisorio dei beni e dei servizi pubblici nonché quelli di soccorso tecnico urgente sono stati prontamente realizzati dai corpi dei vigili del fuoco permanente e volontari, dalle strutture tecniche provinciali e comunali ed, in particolare, gli interventi di somma urgenza sono stati realizzati direttamente dalla Provincia oppure delegati ai comuni, ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale n. 2 del 1992.

Gli uffici della protezione civile e le strutture provinciali competenti in materia di sussidi per la ricostruzione o la riparazione delle abitazioni e per il ripristino delle attività produttive a seguito di calamità hanno ricevuto molte segnalazioni di danni sia ai beni pubblici e alla funzionalità dei servizi pubblici ed in primo luogo alle infrastrutture e alle vie di comunicazione strategiche per la mobilità in provincia di Trento (si pensi soltanto alle comunicazioni attraverso il passo della Mendola e l'Alta Val di Non, i passi Rolle, Cereda, Sella), ma anche ai beni privati, quali le abitazioni, ai beni funzionali all'esercizio delle attività produttive e turistiche, le quali peraltro risultano penalizzate anche in termini di riduzione del volume d'affari conseguentemente alla chiusura temporanea delle vie di comunicazione e degli impianti sportivi.

Gli eventi maggiormente ricorrenti riguardano i crolli di tetti, di coperture o altri danni agli edifici e alle infrastrutture, alle coltivazioni, dovuti ai sovraccarichi della neve ovvero ad altre circostanze connesse con le eccezionali precipitazioni nevose.

I danni riguardanti le abitazioni sono indennizzabili ai sensi della Sezione III del Capo III della legge provinciale 10 gennaio 1992, n.2, così come quelli alle attività produttive (imprese agricole ai sensi dell'art. 26, attività industriali, commerciali, artigianali, alberghiere e turistiche, ai sensi dell'art. 27). Potranno essere indennizzati anche la riduzione del volume di affari e la minore affluenza nelle strutture alberghiere, qualora sussistano i presupposti e nei limiti previsti dall'articolo 27, c. 1. lett. c) della più volte citata l.p. 2.

Peraltro il Dipartimento provinciale competente in materia di protezione civile informa che la situazione non appare ad oggi completamente stabilizzata, per cui non si esclude la probabilità che emergano nuovi danneggiamenti o si verifichino ulteriori eventi produttivi di danno, specialmente quando, a primavera, il disgelo determinerà l'instabilità dei versanti e quando comunque sarà possibile il sistematico

accertamento dei danni ai beni che si trovano ora completamente o parzialmente coperti dai carichi di neve.

E' pertanto indispensabile rinviare, per le suddette tipologie di danni, ad eventuali nuovi e specifici accertamenti della calamità pubblica e ai conseguenti provvedimenti.

Le amministrazioni comunali si sono fatte in generale portatrici alla Provincia delle esigenze di ripristino della normalità per quanto riguarda le attività economiche e le abitazioni private. Dichiarato lo stato di calamità peraltro, gli stessi Comuni hanno accesso ai contributi previsti dall'articolo 20 della l.p. 2/1992 sulle spese sostenute per il ricovero immediato e temporaneo e, ove necessario, per il sostentamento delle persone allontanate dalle abitazioni per ragioni di sicurezza.

L'articolo 1, comma 3 bis della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 prevede che l'esistenza di una calamità pubblica sia accertata dalla Giunta provinciale, su parere del dirigente generale competente in materia di protezione civile. La ricognizione dell'evento come calamità pubblica ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3bis, della legge provinciale 2/92 consente la concessione dei contributi previsti dalla stessa legge e dalle altre norme che collegano i loro effetti alla presenza di un evento calamitoso.

Sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato Tecnico – Amministrativo dei Lavori pubblici in data 23 aprile 1993 ed integrati con parere dello stesso organo tecnico nel 2000, la configurazione della calamità pubblica si integra quando ricorrono i seguenti presupposti: la minaccia all'incolumità delle persone (anche se si tratti di un singolo soggetto) e alle abitazioni (anche se trattasi di un solo nucleo familiare), la lesione ai beni patrimoniali e alle attività produttive, la sussistenza del nesso di causalità tra danno ed evento, il necessario intervento della Pubblica Amministrazione per fronteggiare la conseguenze dell'evento.

E' stata verificata la sussistenza, nelle situazioni sopra prospettate, dei suddetti elementi che connotano la pubblica calamità.

Per la varietà e la plurima localizzazione delle zone interessate dalle persistenti e intense nevicate, si propone di riferire l'efficacia dell'accertamento di calamità all'intero territorio provinciale, non risultando opportuna una delimitazione puntuale planimetricamente definita delle aree interessate ai singoli eventi.

La situazione presenta profili di marcata complessità e le segnalazioni di danni sono numerose e di varia natura.

In ogni caso è impellente la necessità di dare impulso ad una rapida ripresa delle attività produttive e ad una celere soddisfazione delle necessità abitative, data anche la situazione di crisi economica che si sta attraversando e che peraltro ha indotto la Giunta provinciale a definire una strategia e un programma di misure anticongiunturali.

Si ritiene pertanto indispensabile un successivo intervento di questa Giunta per determinare, nel rispetto di quanto previsto dal Capo IV (*Attività di*

*ricostruzione*) della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, i criteri e una metodologia per valutare l'ammissibilità delle richieste di indennizzo, avuto riguardo allo stato di conservazione e all'utilizzo ovvero all'abbandono degli edifici o strutture danneggiati nonché alla responsabilità o corresponsabilità del potenziale beneficiario nella causazione del danno, in ragione, ad esempio, del mancato rispetto delle normative o degli ordini emanati dalle autorità pubbliche ai fini della tutela dell'incolumità, della sussistenza di negligenza, imprudenza e imperizia dei soggetti tenuti alla custodia e alla manutenzione dei beni danneggiati e infine in ragione del riscontro di modifiche dei beni che determinano un indebolimento strutturale.

Considerato che il Comitato Tecnico – Amministrativo dei Lavori pubblici in data 23 aprile 1993 ebbe a sottolineare che la Pubblica Amministrazione si attiva, anche per gli indennizzi, ogni qualvolta si verifichi un evento in grado di comportare danno o pericolo di grave danno, qualunque ne sia la causa naturale o connessa al comportamento umano, salvo il recupero degli oneri sostenuti qualora siano individuati eventuali responsabili, per omissioni o negligenze, si ritiene opportuno procedere fin da subito all'accertamento dell'esistenza della calamità pubblica.

Infatti la normativa provinciale impone un obbligo per la Pubblica Amministrazione di intervenire, anche tramite agevolazioni a privati, per il ripristino della normalità, nei casi in cui sia verificato, rispetto ad ogni singola richiesta di indennizzo, il nesso di causalità tra danno ed evento e il guasto non sia riconducibile a negligenza, imperizia o imprudenza del soggetto tenuto alla custodia e alla manutenzione dei beni danneggiati.

Su un altro piano si pone l'accertamento di eventuali responsabilità, che compete all'Autorità giudiziaria, e che garantirà semmai alla Provincia, nel momento in cui abbia dichiarato la pubblica calamità e corrisposto, nei limiti in cui siano dovuti, gli indennizzi spettanti ai privati, in ottemperanza alla legge, la possibilità di rivalsa nei confronti dei responsabili o corresponsabili del danno, ad esempio per errori progettuali e costruttivi, mancato rispetto delle normative tecniche di costruzione.

Per quanto sopra specificato, visto il parere, allegato quale documentazione, del Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Protezione civile prot. n. 1121/09/D327/FC di data 26 febbraio 2009, si propone la qualificazione dell'evento come calamità pubblica, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3bis dell'art. 1 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2 e ss.mm.

Resta ferma la necessità di verificare, rispetto alle singole situazioni, la sussistenza del nesso di causalità tra danno ed evento, così come resta ferma la riserva di rivalsa della Provincia per il recupero delle spese sostenute per la concessione degli indennizzi, nel caso in cui, anche in base agli esiti di eventuali accertamenti in sede giudiziaria, emergano responsabilità o corresponsabilità nella causazione dei danni (errori progettuali e costruttivi, mancato rispetto delle normative tecniche di costruzione).

Ai sensi dell'articolo 28 della l.p. 2/1992, le domande di concessione degli indennizzi per danni da calamità pubbliche sono presentate entro i sessanta giorni successivi alla dichiarazione della pubblica calamità da parte della Giunta provinciale, salvo casi di impossibilità. Nel caso specifico, data l'impossibilità di conoscere fin da subito i criteri e le condizioni di ammissibilità ai benefici, che sono rinviati a successivo provvedimento di questa Giunta, tale termine deve intendersi decorrente dalla data di pubblicazione della suddetta deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti in premessa;
- visto l'art. 1 comma 3 bis L.P. 10 gennaio 1992 n. 2;
- visto il parere del dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Protezione civile prot. n. 1121/09/D327/FC di data 26 febbraio 2009, citato in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di qualificare gli eventi dannosi diffusi sul territorio provinciale connessi con le precipitazioni nevose dei mesi di novembre-dicembre 2008 e inverno 2009 come calamità pubbliche ai sensi dell'art. 1, combinato disposto dei commi 2 e 3bis, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 ;
2. di prendere atto che la situazione relativa ai danni per le eccezionali precipitazioni nevose non è ancora definitivamente assestata, per le ragioni espresse in premessa, e pertanto di demandare ad eventuali successivi provvedimenti della Giunta provinciale l'accertamento, ove occorra, della natura di calamità di eventuali nuovi e specifici eventi connessi con le nevicate dei mesi di novembre-dicembre 2008 e inverno 2009;
3. di dare atto che dalla qualificazione dell'evento come calamità pubblica deriva la possibilità, per i soggetti interessati, di accedere ai benefici previsti dalla L.P. 2/92 per i danni subiti e per le spese sostenute, secondo le disposizioni contenute nei relativi atti di attuazione e nel provvedimento di cui al punto 5;
4. di disporre che, sulla base della ricognizione dell'evento come calamità pubblica ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 3bis della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, le strutture competenti della Provincia realizzino gli adempimenti previsti dalla stessa legge e dalle altre norme che collegano i loro effetti alla presenza di un evento calamitoso, salvi la verifica del nesso di causalità tra danno ed evento e, in ogni caso, la riserva di rivalsa per il recupero degli oneri sostenuti, qualora siano individuati eventuali responsabili, per omissioni o negligenze;

5. di demandare a successivo provvedimento di questa Giunta la determinazione, nel rispetto di quanto previsto dal Capo IV (*Attività di ricostruzione*) della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, dei criteri e di una metodologia per valutare l'ammissibilità delle richieste di indennizzo, avuto riguardo agli aspetti chiariti in premessa e alla responsabilità o corresponsabilità dei potenzial beneficiari nella causazione del danno, in ragione, ad esempio, del mancato rispetto delle normative o degli ordini emanati dalle autorità pubbliche ai fini della tutela dell'incolumità, della sussistenza di negligenza, imprudenza e imperizia dei soggetti tenuti alla custodia e alla manutenzione dei beni danneggiati e infine in ragione del riscontro di modifiche apportate ai beni, che determinano un indebolimento strutturale;
6. di fare espressa riserva di rivalsa della Provincia per il recupero delle spese sostenute per la concessione degli indennizzi, nel caso in cui, anche in base agli esiti di eventuali accertamenti in sede giudiziaria, emergano responsabilità o corresponsabilità nella causazione dei danni (errori progettuali e costruttivi, mancato rispetto delle normative tecniche di costruzione).
7. di precisare, per le ragioni espresse in premessa, che il termine di deposito delle domande di indennizzo deve intendersi determinato in 60 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al punto sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige;

FC